

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>
<b>Congedi:</b>	PAG.	
PRESIDENTE . . . . .	538	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Modifiche alla legge 17 luglio 1947, n. 907- sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (959-B) (Modificato dal Senato) . . .	538	
PRESIDENTE . . . . .	538, 541, 542, 543	
CONCETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	538, 539, 541, 542, 543	
CAPALOZZA . . . . .	538, 539, 541, 542	
CACCURI . . . . .	539	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	539, 540, 541, 542, 543	
LEONE . . . . .	539, 540	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	540	
AMATUCCI . . . . .	541, 543	
GOLITTO . . . . .	541, 542	
FERRANDI . . . . .	543	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Adeguamento della misura del deposito preventivo per il ricorso per Cassa- zione in materia civile. ( <i>Urgenza</i> ) (1349)	543	
PRESIDENTE . . . . .	543, 544, 545, 546, 547	
CASERTA, <i>Relatore</i> . . . . .	543, 547	
LEONE . . . . .	544	
ROCCHETTI . . . . .	545	
CAPALOZZA . . . . .	545	
LEONE MARCHESANO . . . . .	545	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	545, 547	
FUMAGALLI . . . . .	545	
AMATUCCI . . . . .	546	
LECCISO . . . . .	546, 547	
FERRANDI . . . . .	546	
ARATA . . . . .	546	
Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragio- nieri. (1350) . . . . .	547	
PRESIDENTE . . . . .	547, 548	
CASERTA, <i>Relatore</i> . . . . .	547, 548	
FACCHIN . . . . .	548	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	548	
ROCCHETTI . . . . .	548	
CAPALOZZA . . . . .	548	
Dichiarazione di morte presunta di per- sone scomparse in seguito a deporta- zione, avvenuta tra l'8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945. (1449) . . .	548	
PRESIDENTE . . . . .	548, 549	
ROCCHETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	548, 549	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	549	
Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli apparte- nenti al Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla II Commissione per- manente del Senato). (1481) . . . . .	549	
PRESIDENTE . . . . .	549	
Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia ». (1533)	550	
PRESIDENTE . . . . .	550	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	550	

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

**La seduta comincia alle 9,40.**

BUGGIARELLI DUGGI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Vigo, Dossetti, Fusi, Mussini, Maxia, Scappini.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (Modificato dal Senato). (959-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Nella seduta precedente la Commissione ha approvato le modifiche apportate dal Senato ai primi dieci articoli di questo disegno di legge. Ci siamo fermati all'art. 11 sul quale è stato approvato un emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Amatucci, del seguente tenore: « Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la pena pecuniaria, dovrà trasmettere gli atti all'intendenza per l'eventuale conciliazione amministrativa ai sensi dell'art. 10 della presente legge ».

CONGETTI, *Relatore*. Non ho null'altro da osservare sull'articolo 11 dato che nella discussione precedente se ne è chiarito il contenuto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 11 nel testo approvato dal Senato con l'emendamento aggiuntivo Amatucci:

**Invio dei processi verbali.**

« Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei monopoli.

L'intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni né superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei monopoli.

Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovrà trasmettere gli atti all'intendenza per l'eventuale conciliazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge ».

(*È approvato*).

CAPALOZZA. Rilevai nella seduta precedente che non è indicato nel disegno di legge il termine entro il quale il denunciato può chiedere all'Intendente di finanza il procedimento di conciliazione amministrativa. Questa mia osservazione, che non era stata concretata in un emendamento, fu, nella fase finale della discussione, ripresa anche da qualche altro collega. Insisto su questo rilievo poiché diversamente, ci troveremmo nella condizione che, anche quando il procedimento è stato iniziato davanti all'autorità giudiziaria, il denunciato potrebbe ancora avanzare domanda di conciliazione.

CONGETTI, *Relatore*. Faccio notare che ricorrono due ipotesi completamente diverse: la prima è quella per cui il denunciato, secondo le norme approvate con l'art. 10, fa domanda di transigere amministrativamente l'infrazione. L'altra ipotesi è quella per cui l'autorità giudiziaria, ricorrendo il caso della possibilità della conciliazione amministrativa, rinvii a questo scopo gli atti all'Intendente di finanza. In sostanza, quindi, o ricorre l'ipotesi che il reato sia di competenza amministrativa, e il denunciato può fare domanda di conciliare amministrativamente la vertenza; oppure è l'autorità giudiziaria che rinvia il denunciato all'autorità amministrativa, e in quella sede avviene la conciliazione. Quindi, una volta che l'Intendente di finanza abbia avuto la domanda da parte del denunciato di voler transigere, allora si applicano, secondo i casi, rispettivamente o l'art. 10 o l'art. 11. Ed ecco che cosa avviene: l'Intendente di finanza, quando abbia avuto dal denunciato la richiesta di voler definire mediante pagamento l'infrazione a lui addebitata, stabilisce (art. 10 o art. 11) un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90, entro cui il pagamento deve essere effettuato. È necessario che attribuiamo all'Intendente di finanza un termine fisso per poter dire al denunciato: « Tu devi dare questa somma a transazione »? Non mi pare che ce ne sia la necessità, in quanto una volta che l'autorità giudiziaria, anche nell'ipotesi dell'emendamento Amatucci, abbia rinviato gli atti all'Intendente di finanza, questi stabilirà un termine dai 30 ai 90 giorni, di modo che non potrà

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

sorgere alcuna difficoltà nell'applicazione di questa norma.

CACCURI. L'articolo 10 dice che il denunciato può chiedere all'Intendente di finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, ma non è fissato entro quale termine il denunciato può fare questa richiesta. Cosicché, secondo la dizione dell'articolo, egli potrebbe avanzare sempre la richiesta, fino a che il reato non sia prescritto. Sarebbe perciò bene stabilire il termine entro cui il denunciato può fare la richiesta.

VANONI, *Ministro delle finanze*. In base all'ultimo capoverso dell'articolo 11, l'Intendente fissa un termine dai 30 ai 90 giorni, trascorso il quale trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica. Evidentemente questo è il termine entro il quale il denunciato deve fare la richiesta di conciliazione.

CAPALOZZA. Io non parlo del termine che l'Intendente di finanza deve prefiggere al denunciato per il pagamento, ma del termine, che dovrebbe essere fissato al denunciato per chiedere all'Intendente di finanza la conciliazione amministrativa, dal quale evidentemente decorrerà poi il termine che l'Intendente di finanza prefiggerà al denunciato per il pagamento. Perché se il denunciato non chiede la conciliazione amministrativa, non è operante il capoverso dell'articolo 11. Noi insistiamo nel dire che quando l'Intendente di finanza farà la notifica dell'infrazione, dovrà avvertire il denunciato che, ai sensi dell'articolo 10, può chiedere la conciliazione amministrativa, ma che dovrà anche essere fissato il termine entro il quale egli potrà avanzare questa richiesta; altrimenti il termine non decorrerà mai e il denunciato potrà sempre fare la domanda di conciliazione, anche dopo trasmesso il verbale all'autorità giudiziaria.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Alla base di tutta questa discussione ritorna la configurazione giuridica dell'istituto di cui ci occupiamo, in ordine al quale problema non vi è identità di vedute da parte del Ministero e da parte dei componenti di questa Commissione. Come nella riunione precedente chiari l'onorevole Tosato, secondo noi il procedimento derivante dagli articoli 10 e 11, per essere anche in armonia con le norme della Costituzione (articolo 103), considera la denuncia da parte dell'Intendente di finanza come condizione di procedibilità dinanzi all'autorità giudiziaria; il che significa che, dal momento della denuncia, l'Intendente di finanza è spogliato dei suoi poteri di

conciliazione della controversia. Da ciò discende che, fino a quando l'Intendente di finanza conserva questi poteri, cioè fino al momento in cui non è stata fatta la denuncia, può essere chiesta la conciliazione.

Ciò posto, non vedo la necessità di stabilire un termine che finirebbe per essere a danno dell'imputato della contravvenzione, se fosse troppo ristretto, o della finanza, se fosse troppo largo.

Questa interpretazione è l'unica compatibile con le disposizioni della Costituzione, e quindi non c'è preoccupazione che l'imputato non sappia fino a quando può fare domanda di conciliazione.

CACCURI. Quello che noi osserviamo è che l'Intendente di finanza prefigge, dopo avanzata la domanda di conciliazione, il termine entro il quale il pagamento deve avvenire (capoverso dell'articolo 11); ma il denunciato entro quale termine può fare la richiesta?

CONCETTI, *Relatore*. Fino a quando gli atti non siano stati trasmessi dall'Intendente all'autorità giudiziaria. Lo scrupolo piuttosto può essere un altro: il denunciato sa di essere stato denunciato, oppure no? Se la risposta è affermativa è inutile che ci preoccupiamo di stabilire un termine.

LEONE. Con il disegno di legge che stiamo esaminando si è voluto far rinascere l'istituto della conciliazione amministrativa. Ora il Senato ha detto che questa conciliazione amministrativa si fa rivivere come un'intesa fra il cittadino evasore della legge fiscale e l'autorità finanziaria, prima che vi sia la trasmissione degli atti da parte dell'Intendente di finanza all'organo giudiziario, cioè al pubblico ministero. Sicché la conciliazione, secondo la logica del Senato e secondo quanto è disposto dagli articoli 10 e 11, è consentita fino a che l'Intendente non trasmette gli atti al pubblico ministero. Il termine che domandano alcuni colleghi si sarebbe potuto anche fissare: per esempio si sarebbe potuto dire che l'Intendente ha l'obbligo di aspettare un mese o un anno che il cittadino si faccia parte diligente per provocare la procedura di conciliazione, al che seguirebbe la risposta dell'Intendente circa la somma che egli deve pagare. Questo termine non è stato posto. Dal punto di vista pratico, poiché l'Intendente tiene piuttosto a realizzare le somme dovute al fisco, che ad iniziare un procedimento penale, egli tratterà questo processo verbale per un certo tempo. Ora il Ministro potrebbe, attraverso una circolare, stabilire che l'Intendente deve trattenere la pratica per un determinato tempo, con l'ob-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

bligo di notificare agli interessati la possibilità di ricorrere alla conciliazione. In questo senso, anzi, il Ministro potrebbe prendere impegno formale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Quello che suggerisce l'onorevole Leone già avviene.

LEONE. Ciò posto, tornando alla legge, il Senato ha voluto dire che l'Intendente di finanza, a sua discrezione, tratterà gli atti fino a quando riterrà che il privato possa fare istanza di conciliazione. Il che significa che l'articolo 10 non sarà più applicabile quando l'Intendente di finanza avrà trasmesso gli atti al pubblico ministero. Ciò si ricava dall'articolo 11, che non è altro che una norma esplicativa dell'articolo 10. Non c'è un termine entro il quale il privato deve avanzare domanda di conciliazione, perchè la legge ha lasciato alla prassi amministrativa il trattenimento del verbale da parte dell'Intendente di finanza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non c'è un termine precostituito, ma c'è un termine generale d'obbligo.

LEONE. Abbiamo perciò un primo periodo di tempo, entro il quale è possibile la conciliazione amministrativa, e poi un altro entro il quale, iniziata la procedura di conciliazione, il privato deve pagare; viene poi un'altra fase, che comincia dal momento in cui o il privato non si è reso parte diligente per la conciliazione, o la conciliazione in concreto non è intervenuta, in seguito a che l'Intendente ha trasmesso il verbale al pubblico ministero. Questa ultima fase non ha interesse perchè è regolata dalle norme generali. Ma io domando: c'è l'obbligo di trasmettere il processo verbale al pubblico ministero? Questo è il profilo costituzionale che mi interessa, perchè in base all'articolo 11 si dovrebbe pensare che, se il pagamento è stato eseguito, il processo verbale non viene inviato al pubblico ministero.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È proprio così. Comunque un termine, anche se non stabilito esattamente, c'è, perchè è sancito l'obbligo dell'Intendente di finanza, se non avviene il pagamento, di inviare il verbale al pubblico ministero. Non vi è quindi la necessità di stabilire un termine per l'interessato entro il quale egli deve chiedere la conciliazione amministrativa. L'interessato sa quello che è avvenuto nei suoi confronti. L'Intendente di finanza, secondo le direttive dategli dal Ministero — perchè si tratta di una facoltà che egli esercita secondo le direttive del Ministero — pone un termine; se la conciliazione non avviene entro

questo termine, ricorre immediatamente l'obbligo della denuncia.

LEONE. Sotto questo profilo ho dei dubbi sulla costituzionalità del procedimento, perchè potrebbe dirsi che l'Intendente non abbia il diritto di conciliare l'azione penale. Tuttavia, siccome siamo in materia fiscale, e queste sono delle norme di carattere politico, nel senso teorico-penalistico, cioè dirette a garantire non beni fondamentali della vita, ma interessi della società nella sua organizzazione, non è male che questa conciliazione possa evitare l'inizio dell'azione penale. Io comunque ritengo che l'articolo 10, così come era stato formulato da noi, fosse molto più completo di quello formulato dal Senato, specialmente per quanto riguarda la confisca.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Della confisca si occupa l'articolo 12.

LEONE. Concludendo, quello che emerge da questa discussione è la preoccupazione di alcuni colleghi, che possa aversi una certa sperequazione di applicazione, in quanto un Intendente di finanza potrebbe ritenere di dover far giacere il processo verbale sulla sua scrivania per un certo tempo, in attesa che il privato chieda la conciliazione; un altro Intendente, invece, trascorse 24 ore, potrebbe trasmettere il verbale all'autorità giudiziaria. Sotto questo aspetto credo che con un ordine del giorno potremmo invitare il Ministro delle finanze a predisporre una circolare con la quale si stabilisca l'uniformità di applicazione della legge circa il tempo di attesa di questa attivazione da parte del privato, ed anche circa la determinazione concreta del « contesto » da pagare. Se il Ministro è disposto ad accettare l'ordine del giorno, o comunque a prendere, sotto la sua responsabilità, impegno in questo senso, credo che gli articoli 10 e 11, i quali tuttavia restano per me difettosi, possono avere il nostro assenso.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Posso tranquillizzare l'onorevole Leone, che il procedimento di cui agli articoli 10 e 11 non fa che riprodurre il procedimento dell'articolo 111 della legge sui monopoli del 1932. Qui il potere di conciliazione era deferito alla stessa amministrazione dei Monopoli, mentre nel disegno di legge in esame è deferito all'Intendente di finanza, organo che ha già una certa esperienza in materia di conciliazione fiscale. Ad ogni modo, ripeto, queste norme hanno l'esperienza dell'articolo 111: quando non si tratta di reati particolarmente gravi, l'interesse della amministrazione è di incassare quello che deve essere incassato, di confiscare l'oggetto del reato e di chiudere la questione.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

Io non ho nessuna difficoltà a dichiarare che istruzioni precise, suggerite anche dalla esperienza di molti anni, saranno date agli Intendenti di finanza, in modo che, in tutti i casi in cui la gravità del reato non sia tale da comportare l'immediata denuncia all'autorità giudiziaria, si metta il denunciato in condizione di esercitare la possibilità di conciliazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Capalozza ha presentato un emendamento aggiuntivo per stabilire che al denunciato sia concesso il termine di 30 giorni per adire la procedura di cui all'articolo 10.

**CAPALOZZA.** Insisto nell'emendamento. Le preoccupazioni che potrebbero sorgere circa un ulteriore rinvio nell'approvazione di questa legge sono ormai superate dal fatto che è già stato approvato un emendamento, e pertanto il disegno di legge dovrà necessariamente tornare al Senato. Perciò nulla ci vieta di dare alla legge un orientamento più logico e più chiaro. Oltre alle sperequazioni di cui si è già parlato, ci possono anche essere sperequazioni di carattere geografico e di carattere personale, che possono dar luogo ad arbitrii. Io non vedo come possa essere risolta la questione con una circolare del Ministro, poiché, a parte ogni altra considerazione, resta sempre il fatto che l'articolo 361 del codice penale punisce il pubblico ufficiale il quale ometta o ritardi di denunciare all'autorità giudiziaria un reato di cui abbia avuto notizia. Una circolare del Ministro non può derogare al codice. Ma c'è di più; il cittadino non sempre conosce la legge; è favorito allora colui che ha la possibilità finanziaria di correre da un avvocato e di essere consigliato da lui, previo pagamento di una parcella. Non vedo perché in questo stadio di elaborazione, e quando siamo certi che la legge dovrà tornare al Senato, non dobbiamo fare un atto di giustizia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Capalozza ha concretato il suo emendamento in un articolo aggiuntivo, che potrebbe diventare articolo 11-bis, salvo coordinamento e che è così formulato: «L'atto di contestazione del reato deve essere notificato al denunciato, con l'avvertimento che entro 30 giorni dalla notifica egli può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10».

**VANONI, Ministro delle finanze.** Non posso accettare questo articolo aggiuntivo perché peggiora la situazione. I trenta giorni sono forse troppo pochi per mettere il cittadino in condizione di esercitare il diritto di conciliazione, e tutti questi obblighi di denunce e di notifiche da parte dell'Intendente

creerebbero una procedura che si svolgerebbe almeno in un anno, il che non è nell'interesse dell'amministrazione. Il sistema adottato dal disegno di legge ha l'esperienza del passato, con la differenza che, come ho detto, il titolare del potere è oggi l'Intendente di finanza, mentre prima era l'amministrazione dei monopoli; il disegno di legge parla della facoltà di domandare la conciliazione, mentre la precedente legge non parlava di facoltà, in quanto era implicito che si trattava di una facoltà. Non c'è nessuno che si lamenta del modo in cui si svolge oggi il procedimento, poiché tutti sono messi nella possibilità di esercitare la conciliazione nell'interesse dell'amministrazione e del cittadino. Non ritengo quindi conveniente creare un procedimento che sarebbe pieno di angoli, e finirebbe col peggiorare la situazione del cittadino e dell'amministrazione.

**CONCETTI, Relatore.** Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Vanoni.

**AMATUCCI.** Io sono contrario all'emendamento. Tutta questa discussione riguarda il termine entro il quale il cittadino contravventore dovrebbe esercitare la facoltà di conciliazione. L'onorevole Tosato rilevava poco fa che il contravventore sa quello che ha fatto. Su questo punto non sono completamente d'accordo, perchè talvolta gli agenti della finanza elevano contravvenzioni anche contro persone non presenti alla contestazione, come può avvenire nel caso che, scoperto un deposito di tabacco, il possessore dichiarò di aver ricevuto la merce da un terzo.

Quest'ultimo come può fare a sapere che ha la facoltà di presentare domanda di conciliazione? Ma su questo punto il Ministro ha risposto che basta una circolare interna che, richiamandosi alla precedente legge del 1932, potrebbe senz'altro risolvere la questione.

**COLITTO.** Io voterò contro l'emendamento. Tutti sappiamo che gli agenti di finanza fanno gli accertamenti con grande scrupolo, redigono il verbale, e lo fanno firmare sempre al contravventore. Perciò il contravventore, firmando il verbale, sa bene quello che gli viene contestato, e da quel momento ha facoltà di rivolgersi all'Intendente di finanza per chiedere la conciliazione amministrativa.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Capalozza.

(Non è approvato).

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

Passiamo all'articolo 12.

« Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale ».

Questi due commi sono stati già da noi approvati in quanto facevano parte dell'articolo 8 del testo approvato dalla Camera né sono stati modificati dal Senato che li ha solo trasferiti dall'articolo 8 in questa sede.

CAPALOZZA. Io propongo questo emendamento aggiuntivo all'articolo 12: « La stessa disposizione si applica in ordine alla confisca del tabacco sequestrato e delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ». Rinuncio a illustrare questo emendamento perchè ho già parlato ampiamente sull'argomento.

CONCETTI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Capalozza in quanto non mi sembra che ricorra nella specie una ipotesi diversa da quella comune regolata dall'articolo 240 del codice penale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io sono contrario all'emendamento. Per l'amministrazione è già notevolmente difficile effettuare la confisca nell'ipotesi dei mezzi di trasporto, nei quali, per lo meno, vi è una intestazione di proprietà e quindi una precostituzione di prova. Se ammettiamo la possibilità che una partita di tabacco, che è stata oggetto di contrabbando, dia luogo a una discussione intorno alla proprietà di questa partita, troveremo che essa non è mai di proprietà del contrabbandiere, e dovremo mettere in essere una procedura veramente difficile dal punto di vista della prova. Se la merce si trova in condizione di contrabbando, è questa una situazione oggettiva che non interessa più il proprietario della merce. La proposta dell'onorevole Capalozza sarebbe una norma estremamente pericolosa perchè potrebbe essere estesa dal contrabbando dei tabacchi alla legge doganale, dove pure vige il principio che quando una merce si trova in posizione di contrabbando, non è ammessa la ricerca della proprietà, né la rivendica da parte del proprietario.

CAPALOZZA. Le preoccupazioni del Ministro, per quanto riguarda il tabacco, mi trovano consenziente. È evidente che se il tabacco si trova nel territorio della Repubblica in

violazione alla legge doganale, non ci sarà un terzo che possa rivendicarne la proprietà, perchè il terzo firmerebbe così il suo atto di condanna. Quindi questa disposizione non andrebbe a vantaggio dell'illegittimo proprietario, ma a vantaggio del proprietario legittimo. Io l'altra volta facevo l'ipotesi di chi ha i documenti in regola, mentre il tabacco sia trasportato irregolarmente.

Ma il valore pratico della disposizione è soprattutto per la seconda parte che riguarda le cose nelle quali il tabacco è posto, come le valigie, le casse, i bauli, ecc. Se questi oggetti appartengono a un terzo, non vedo perchè si possa fare per essi una diversa valutazione da quella che si fa per i mezzi di trasporto. Il Ministro osserva che per i mezzi di trasporto c'è l'intestazione; non è esatto, perchè il mezzo di trasporto può essere anche la bicicletta, la motoleggera, il cavallo, il bue, ecc. Ora perchè dobbiamo usare un diverso metro per alcuni mezzi di trasporto in confronto di altre cose che hanno servito comunque alla consumazione del reato?

COLITTO. Rilevo che vi è una ragione di preclusione a discutere l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Capalozza. Questo articolo viene dal Senato così come è stato approvato dalla Camera e solo ne è stato mutato il numero; quindi non possiamo fare altre aggiunte.

CAPALOZZA. Ciò è esatto solo in parte. Non dobbiamo dimenticare che l'ultimo comma dell'art. 10 disponeva la possibilità dell'impugnazione del provvedimento di confisca. Ora è evidente che, se questa impugnazione per il provvedimento di confisca non c'è più; non possiamo considerare precluso l'esame della norma che nel testo della Camera era contenuta nell'articolo 8, 3° e 4° comma.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'articolo 8 stabiliva due principi: per quel che riguarda il tabacco sequestrato e le cose che furono destinate a commettere il reato, la confisca era obbligatoria e senza rimedio: per i mezzi di trasporto ci si rimetteva alla disposizione dell'articolo 240 del codice penale. L'articolo 10, poi, diceva: « Il provvedimento dell'Intendente di finanza può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse ». Ma ciò non significava che si dovesse accogliere l'impugnativa del terzo cui si erano confiscati i mezzi che erano serviti per il contrabbando.

PRESIDENTE. Ritengo che la preclusione non sussista. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Capalozza.

(Non è approvato).

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

Passiamo all'articolo 13 aggiunto dal Senato:

*Disposizione finale.*

« Le disposizioni della presente legge si estendono anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ».

CONCETTI, *Relatore*. Propongo una formulazione nuova dell'art. 13: « Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 726 ».

AMATUCCI. Richiamo l'attenzione dei commissari, e soprattutto del Ministro, sullo sbandamento che c'è stato nelle corti di merito circa l'applicazione della legge del maggio 1948. Ultimamente il tribunale di Livorno, in una sentenza 23 ottobre 1949, ha ritenuto che il decreto del 1948, non essendo stato ratificato, era da considerarsi decaduto e, nonostante che l'infrazione per cui si procedeva si fosse verificata nel settembre del 1948, è stata applicata la legge del 1942 anziché quella del 1948.

VANONI, *Ministro delle finanze*. C'è già una giurisprudenza della Cassazione che ha respinto questa interpretazione dei tribunali e delle corti di merito.

AMATUCCI. Bisognerebbe stabilire un'altra dizione per evitare che nell'interpretazione si cada in errore.

FERRANDI. Si tratterebbe di rivoluzionare quello che è il risultato della giurisprudenza più autorevole, perché, salvo qualche pronuncia di merito, la tesi è stata respinta in ogni tempo dalla Cassazione.

CAPALOZZA. Il mio gruppo vota a favore della nuova formulazione dell'articolo proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nella nuova formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Adeguamento della misura del deposito preventivo per il ricorso per Cassazione in materia civile. (Urgenza) (1349).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Adeguamento della misura del deposito preven-

tivo per il ricorso per Cassazione in materia civile.

Prego il relatore, onorevole Caserta, di riferire.

CASERTA, *Relatore*. Il vigente codice di procedura civile aveva stabilito la misura del deposito per il ricorso in Cassazione in materia civile in lire 150, se la sentenza impugnata era del pretore; in lire 300 se la sentenza impugnata era del tribunale; in lire 600 in ogni altro caso. Col decreto legislativo 9 aprile 1948 n. 438 fu aumentata la misura del deposito in Cassazione, che fu portata da lire 300 a lire 1.500 e da lire 600 a lire 3.000. Col progetto di legge in esame viene proposto un ulteriore aumento, per cui le lire 1.500 diventerebbero 6.000, le lire 3.000 diventerebbero 12.000. Verrebbe cioè quadruplicata la misura.

Con il capoverso dell'articolo 1 si propone altresì l'aumento a lire 2.000 del deposito nel caso di domande di revocazione, e con l'articolo 2 si propone di aumentare a lire 4.000 il deposito nel caso di opposizione a decreto d'ingiunzione.

Non nascondo alla Commissione la mia perplessità di fronte a questo disegno di legge. Nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto che questo adeguamento si impone in seguito alla svalutazione della lira. Si ricorda che, nel 1942 il codice di procedura civile fissava i depositi in lire 300 e 600 e che, oggi, volendo rivalutare le cifre in base alla svalutazione della moneta, bisognerebbe moltiplicare per venti volte, come è proposto nel disegno di legge.

Questo argomento non mi pare che vada. Si potrebbe obiettare innanzi tutto che le lire 600 del 1942 erano decisamente troppe, perché già allora, col valore della moneta dell'epoca, era questa una cifra che gravava non indifferentemente sulle possibilità dei litiganti. Eravamo però nel 1942, nel periodo in cui si stava intensificando la guerra; nel 1943-44 è sopravvenuta la svalutazione della moneta, quindi le lire 600 hanno finito per non rappresentare più un peso considerevole.

Questo riferimento non è decisivo, ma non è neppure decisiva la considerazione sulla necessità dell'adeguamento. Ritiene il Ministero che la giustizia sia una merce della quale si possa parlare in termini di adeguamento? Non è essa una funzione precipua fondamentale dello Stato? Il cittadino non può sottrarsi alla giustizia, perché lo scopo precipuo dell'amministrazione della giustizia è proprio quello che il cittadino ricorra ad essa e non alle armi per la tutela delle sue ragioni. Finché si tratta

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

di servizi resi dallo Stato, sia pure in regime di monopolio, capisco che lo Stato si preoccupi della svalutazione della moneta: così per il servizio postale o per quello dei trasporti. Ma la giustizia è cosa ben diversa. Di fronte alle norme costituzionali, in base alle quali la giustizia deve essere uguale per tutti, nel senso che il diritto all'azione è esteso a beneficio di tutti i cittadini in tutti i gradi di giurisdizione — e soprattutto nei giudizi in Cassazione, per i quali abbiamo la norma consacrata nell'ordinamento giudiziario all'art. 65, che attribuisce alla Cassazione la funzione integrativa di interpretazione delle norme giuridiche — io domando come si fa a pretendere un adeguamento per questa funzione fondamentale dello Stato.

Forse potrebbe discutersi addirittura la legittimità sostanziale di questo particolare onere; perchè, se la giustizia è un dovere dello Stato e non del cittadino, il quale non può ricorrere altro che a quei determinati organi perchè giustizia sia fatta, non si vede perchè si debba porre una preclusione o meglio un diritto di pedaggio per adire la Cassazione che è l'organo supremo di garanzia dei cittadini e dello Stato.

Che il codice attuale e quelli precedenti abbiano stabilito questo deposito per il ricorso in Cassazione, non discuto. Ciò non toglie che si possa discutere sulla sua legittimità. Ma se anche si vuole ammettere una legittimità di questo genere, in base soprattutto alla tradizione e alla consuetudine, non credo tuttavia che si debba aumentare questo onere. Si tenga presente che il deposito non è una cauzione per le spese dello Stato o delle parti, ma è soltanto un deposito di multa. Tanto che viene incamerata soltanto nel caso che il ricorso venga respinto, altrimenti viene restituito. Ora il pedaggio che si impone al cittadino che ha fiducia negli organi giudiziari e ad essi deve ricorrere per forza, anche perchè la Cassazione ha questa funzione di regolatrice della legge, non deve essere troppo oneroso.

Per quanto riguarda i depositi per le domande di revocazione, mi pare che la norma sia contraddittoria perchè il codice di procedura civile stabilisce che il deposito deve essere uguale a quello per il ricorso in Cassazione. Non vedo perchè dovrebbe essere inferiore.

Così, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, le lire 2.000 divengono lire 4.000. Avrebbe dovuto per lo meno farsi una distinzione per materia, perchè un decreto monitorio si può avere anche per un valore di 500 lire e in questo caso sarebbe assurdo

stabilire un deposito di 4000 lire. Ma se una classifica non si può fare, varrebbe la pena di lasciare le cose come stanno.

Per queste ragioni io esprimo il mio parere sfavorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONE. Condivido anch'io il parere del relatore. In primo luogo sono contrario all'istituto di questi depositi in sede civile e in sede penale, perchè costituiscono un limite alla libera esplicazione dei gradi di giurisdizione, e specialmente un limite ad adire il massimo grado della giurisdizione, che ha una funzione, specie nella nostra Costituzione, integrativa della legge.

Sono contrario in secondo luogo sulla sostanza, perchè sono contrario a tutte le forme di giustizia aristocratica, di giustizia per i ricchi. Non dimentico che nella elaborazione della Costituzione si partì da una norma — proposta se non erro, dall'onorevole Calamandrei — che doveva dichiarare la giustizia del tutto gratuita. Se non fu applicato un principio così radicale e democratico fu forse per le esigenze dolorose del nostro bilancio. Ma passare da una formulazione auspicante una giustizia gratuita, ad una giustizia che richiede in taluni casi un onere così forte per il suo esercizio, mi sembra eccessivo. La giustizia deve essere accessibile a tutti e specialmente ai poveri, perchè quando avrete tolto a un litigante povero questa suprema soddisfazione, questa speranza di sentirsi dire se ha ragione o ha torto dal più alto organo giurisdizionale, avrete rimosso dall'animo del popolo le ultime radici di fiducia nell'organizzazione della società.

In terzo luogo sono contrario, per la giustificazione assolutamente inidonea che si dà al provvedimento: remora ai ricorsi. Io non credo che una remora si debba trovare in questo istituto. Se i ricorsi sono numerosi, in questo momento in cui si agita nel paese il problema della magistratura, questa deve trovare in sé la forza di smaltire il lavoro che le compete, e non deve trovare un alleggerimento del proprio lavoro in altri istituti. I magistrati debbono, anche con loro sacrificio, trovare il modo di smaltire il lavoro che incombe su di essi, nei limiti fissati dalla legge e dall'aspettativa delle parti. Non è ammissibile cercare un palliativo al proprio lavoro in una remora fiscale, che sarebbe la più antipatica.

Infine, se dovessimo scendere nel merito, sarei contrario alla retroattività, per cui anche nei giudizi in corso il deposito do-



TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

vrebbe essere integrato alla stregua delle nuove norme. Sarebbe questo un altro elemento di odiosità del provvedimento. *Tempus regit actum*. Se questo principio si dovesse violare solo in materia fiscale, sarebbe una cosa molto grave.

ROCCHETTI. Voterò contro il disegno di legge. Desidero intanto prevenire una obiezione implicita già contenuta nella relazione: che qui si tratti di un semplice adeguamento e quindi si tratti di riportare al valore monetario attuale quella che era una imposizione anteriore. Non sempre, osservo, si può tener conto, nelle necessità della vita, di questo fenomeno di adeguamento derivato dalla svalutazione. Il nuovo valore monetario ha creato tante esigenze diverse e tante valutazioni diverse, che se volessimo rivalutare tutto quello che era espresso in una certa misura secondo il valore della moneta precedente, non ci sarebbe più limite di somme per le esigenze della vita.

Poiché nel nostro caso non si tratta di una esigenza di ordine superfluo, ma di una esigenza di giustizia, non mi sembra che sia il caso di procedere ad una adeguazione che renderebbe possibile di adire il magistrato solo a coloro che hanno maggiori mezzi finanziari.

In ogni caso trovo eccessiva la misura dell'aumento, mentre potrei eventualmente aderire ad un aumento più modesto.

CAPALOZZA. Ho fatto pervenire al Presidente un ordine del giorno per il non passaggio agli articoli. Non ho bisogno di illustrarlo, perché le considerazioni svolte dal relatore, dall'onorevole Leone e dall'onorevole Rocchetti hanno già ampiamente dimostrato i motivi che mi hanno determinato alla presentazione dell'ordine del giorno. Anche io sono contrario non solo all'adeguamento, ma anche all'istituto del deposito, che ha un sapore del tutto feudale.

LEONE-MARCHESANO. Anch'io ho firmato l'ordine del giorno. Si lamenta che oggi la giustizia è privilegio dei ricchi. Approvare, questo disegno di legge significherebbe dare maggior credito a questa affermazione.

PRESIDENTE. Avverto che mi è pervenuto un ordine del giorno Capalozza-Marchesano del seguente tenore: «La Commissione decide il non passaggio agli articoli del disegno di legge n. 1349., per l'adeguamento del deposito per il ricorso in Cassazione».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Di fronte all'ordine del giorno che è stato proposto e alle dichiarazioni che sono state fatte, prego i commissari di voler considerare attentamente la questione.

Si è parlato di giustizia gratuita. Sarebbe l'ideale a cui tutti aspirerebbero. Tuttavia questo ideale, non è stato accolto dalla Costituzione. Ci sono delle situazioni di fatto da cui non possiamo prescindere. Se dovessimo seguire logicamente i ragionamenti che sono stati svolti qui, non soltanto non dovremmo passare all'esame degli articoli di questo disegno di legge proposto dal Governo, ma dovremmo presentare un disegno di legge per l'abrogazione di tutti i depositi previsti dal codice di procedura civile.

Ora è vero che la giustizia dovrebbe essere il più possibile accessibile a tutti, ma è anche vero che la giustizia è un servizio, anche se un servizio altissimo, e ad esso occorre porre qualche limite. Faccio considerare che vi sono in Cassazione 25 o 26.000 ricorsi arretrati. Con tutti gli appelli che possiamo fare al sacrificio dei magistrati, essi non possono certamente fare l'impossibile. Né pensiamo in questo momento di giungere a un nuovo aumento dell'organico, al di sopra di quello che è stato già proposto dal Governo. L'ideale quindi è una cosa, la pratica è un'altra cosa.

Non si vuol sentire parlare di adeguamento, perché l'adeguamento è una cosa che dovrebbe restar fuori da questa materia. Ora io osservo che l'adeguamento proposto con questo disegno di legge può forse essere eccessivo, e allora può essere corretto, ma non annullato. Se manteniamo l'istituto del deposito e se questo deve funzionare per i motivi per i quali è stato istituito, un adeguamento ci deve pur essere. L'adeguamento proposto è di venti volte soltanto. Potremo abbassare certe punte; ma prego i commissari di voler considerare attentamente la questione, perché è vero che bisogna dare a tutti la possibilità di attingere i più alti gradi della giurisdizione, ma è anche vero che attualmente non si riesce a dare a tutti la possibilità materiale di adire tutti i gradi della giurisdizione. Insomma, una certa funzione di remora, che in questo momento non può non essere tenuta presente, questo istituto ce l'ha. Prego quindi la Commissione di non accogliere l'ordine del giorno Capalozza e di passare alla discussione degli articoli, che in [qualche punto] potremo anche modificare.

FUMAGALLI, Per dichiarazione di voto: che ci sia l'aspirazione ideale alla giustizia gratuita, siamo d'accordo. Ma se questo voto non si è potuto attuare in Italia in momenti molto più floridi per le finanze dello Stato, come è possibile illudersi di attuarlo adesso? Noi sappiamo quali difficoltà di ordine finanziario incontra il Guardasigilli per la riforma

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

della giustizia. Se andiamo anche a smantellare i redditi che attualmente lo Stato percepisce, finiamo per aggravare la crisi della giustizia in modo tale da far precipitare le cose.

Questo istituto del deposito in Cassazione è stato ampiamente discusso, da un secolo a questa parte, è stato oggetto di contrasti; tuttavia è stata sempre mantenuta la norma che il ricorso in Cassazione debba essere accompagnato da un deposito. Se questa remora deve essere mantenuta, essa deve essere efficace. Se fosse ridotta a minime proporzioni sarebbe inutile mantenere l'istituto.

Quello che, secondo me, deve formare oggetto di considerazione è che l'adeguamento non deve essere fatto in base al coefficiente della svalutazione della lira, ma deve essere adattato alle condizioni di coloro che debbono adire la giustizia. Ecco perché sono contrario all'ordine del giorno Capalozza, mentre sono d'avviso che debbano essere apportati dei ritocchi al disegno di legge. Voterò quindi contro l'ordine del giorno.

AMATUCCI. Io sono contrario all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Mi rendo conto che, fino a quando non si arriva alla soppressione dell'istituto del deposito per il ricorso in Cassazione, dobbiamo uniformarci ai provvedimenti adottati anche in materia di versa, per adeguarci alla svalutazione monetaria. I depositi delle multe finora non sono stati toccati, nonostante si sia arrivati all'aumento della carta bollata e relativa integrazione. Non posso però non aderire alle considerazioni espresse dall'onorevole rappresentante del Governo, perché si esamini la possibilità di una riduzione, la quale ha giustificazione anche in un altro motivo: tra giorni la nostra Commissione dovrà anche studiare la legge per la Cassa degli avvocati e procuratori, legge nella quale si prevede che sulla tassa di registrazione delle sentenze di Cassazione venga applicata una sopratassa abbastanza sensibile in favore della suddetta Cassa.

Concludendo, voterò contro la proposta di non passaggio agli articoli, ma mi dichiaro favorevole all'esame di una possibilità di riduzione delle cifre.

LECCISO. Anche io penso che un adeguamento debba essere operato. Però esso deve essere limitato soltanto ai depositi per ricorsi in Cassazione in materia civile. Ho l'impressione che questo disegno di legge sia stato predisposto tenendo presente soltanto l'adeguamento delle multe per il deposito del ricorso in Cassazione: e lo si deduce dallo stesso titolo. Non capisco infatti perché il deposito per le

domande di revocazione delle sentenze del conciliatore debba essere portato a lire 2.000, al di sopra del deposito per il ricorso in Cassazione. Proporrò, pertanto, che non si approvi né il secondo comma dell'articolo 1 né l'articolo 2 relativo ai depositi per l'opposizione al decreto ingiuntivo. Riguardo a quest'ultimo punto, è da tener presente che il deposito viene fatto per opporsi a provvedimenti che sono emessi *inaudita altera parte*, non solo, ma che talvolta sono perfino provvisoriamente esecutivi. In questi casi aumentare il deposito è addirittura eccessivo. Io sarei per l'abolizione completa del deposito. Voterò contro l'ordine del giorno Capalozza.

FERRANDI. Per dichiarazione di voto. Se c'è una considerazione che autorizzi il passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge, non è quella che è stata esposta dal rappresentante del Governo. Il dire che noi siamo vincolati ad adeguare la misura del deposito perché questo istituto esiste ancora, non è un argomento che può far presa sui commissari. Se l'istituto dura da un secolo, non è detto che debba durare un'altro secolo e non è detto che non dobbiamo aggiornarlo, per renderlo vivo e vitale, quando nell'animo nostro esso va condannato per il principio che lo ispira. Se si debbono cercare dei mezzi per il migliore funzionamento della giustizia, non dobbiamo chiederli al portafoglio dei litiganti, mettendo in una condizione privilegiata coloro che possono, senza danno e senza fatica, fare il deposito. A parte che il bilancio della giustizia sia attivo o non attivo, si possono, per altra via, trovare i mezzi necessari. Qui oggi si tratterebbe di imporre un sacrificio in favore di un istituto che molti di noi si augurano debba scomparire, per una pretesa necessità di adeguamento che nessuna legge ci impone, in quanto riteniamo che l'istituto debba essere condannato.

ARATA. Aderisco alle considerazioni del Sottosegretario. Voterò contro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno Capalozza-Marchesano per il non passaggio agli articoli.

(Non è approvato).

Passiamo allora all'esame degli articoli.

## Articolo 1.

« La misura del deposito previsto dall'articolo 364, primo comma, del codice di procedura civile, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è stabilita, per i ricorsi

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, in lire 500, se la sentenza impugnata è del conciliatore; in lire 3000 se la sentenza impugnata è del pretore; in lire 6000, se la sentenza impugnata è del tribunale; in lire 12.000 in ogni altro caso».

« La misura del deposito previsto dall'articolo 398, terzo comma, del codice di procedura civile per le domande di revocazione delle sentenze del conciliatore, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è stabilita, per le domande notificate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, in lire 2.000.»

Dall'onorevole Lecciso è stato proposto il seguente emendamento al primo comma: « Sostituire a lire 3000, lire 1.500; a lire 6.000, lire 3.000; a lire 12.000, lire 5.000 ».

LECCISO. Ho già detto brevemente le ragioni a cui si ispira questo emendamento.

CASERTA, *Relatore*. Accetto l'emendamento, che mi pare rappresenti quella linea media auspicata dal Sottosegretario e che in fondo era insita nelle mie modeste argomentazioni.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il 1° comma dell'articolo 1 con l'emendamento Lecciso accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

LECCISO. Chiedo la soppressione di questo secondo comma. Il deposito prescritto dal codice di procedura civile vigente è di lire 100; con decreto legislativo del 9 aprile 1948 venne portato a lire 500. Col primo comma testé approvato, abbiamo elevato il deposito per ricorso in Cassazione avverso la sentenza del conciliatore a lire 500. È assurdo che stabiliamo una cifra superiore per le domande di revocazione.

CASERTA, *Relatore*. Sono d'accordo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 1.

(Non è approvata).

Passiamo all'articolo 2:

« La misura del deposito previsto dall'articolo 651 del codice di procedura civile, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è stabilita, per le opposizioni notificate

a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, in lire 2000, se l'opposizione è proposta davanti al conciliatore o al pretore; in lire 4000, se l'opposizione è proposta davanti al tribunale o alla Corte d'appello ».

LECCISO. Propongo la soppressione di questo articolo, per le ragioni che ho esposto.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si può fare una riduzione, ma la soppressione mi sembra eccessiva.

CASERTA, *Relatore*. Io ho già espresso la mia opinione.

LECCISO. Mi permetto di insistere, rilevando che qui siamo veramente in un caso in cui il deposito dovrebbe essere addirittura abolito. Si tratta infatti di decreto ingiuntivo, talvolta immediatamente esecutivo, emesso *inaudita altera parte*. Possibile che si debbano depositare 2000 lire per opporsi ad un decreto che può essere anche del valore di sole 500 lire? Bisognerebbe almeno stabilire una graduatoria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2.  
(Non è approvato).

Il disegno di legge che conterà di un unico articolo, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri. (1350).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri.

Prego il relatore, onorevole Caserta, di riferire.

CASERTA, *Relatore*. La tariffa per le prestazioni dei professionisti in economia e commercio fu approvata con decreti del Capo del Governo in data 1° dicembre 1941; la tariffa per le prestazioni dei ragionieri fu approvata con decreto del Capo del Governo del 29 gennaio 1938. Con decreto legislativo luogotenenziale del 21 dicembre 1945, le tariffe suddette furono aumentate del 70 per cento. Tale aumento si rivelò già allora inadeguato; il disegno di legge all'esame della Commissione prevede un aumento in media di 30 o 35 volte la misura stabilita prima della guerra, ivi compreso il predetto aumento del 70 per cento.

Io chiedo che la Commissione approvi il disegno di legge come è stato proposto.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FACCHIN. Prima di approvare questo adeguamento, sarebbe il caso di vedere quali sono le tariffe attuali, per essere a conoscenza del punto da cui si parte. Propongo di sospendere l'esame del disegno di legge.

CASERTA, *Relatore*. Le tariffe, come ho detto, risalgono al 1938.

FACCHIN. Ho fatto la mia osservazione perché nella vita professionale sento dire spesso che vi sono delle tariffe a percentuale, che portano i compensi a grandi proporzioni.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario all'accoglimento della proposta Facchin. La visione delle tariffe non è una ragione sufficiente per sospendere l'esame di questo disegno di legge, perché le tariffe sono pubblicate e ben note a tutti. Io posso metterle immediatamente a disposizione dell'onorevole Facchin le tariffe, che sono del 1938, aumentate nel 70 per cento con provvedimento del 1945. Da allora, non è stato apportato ad esse alcun aumento. L'adeguamento che ora si propone è sulle tariffe del 1938.

ROCCHETTI. Vi sono delle voci a percentuale. Per queste voci non bisognerebbe adottare l'adeguamento in trenta volte.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le voci a percentuale non sono toccate dalla legge, che riguarda solo i compensi fissi.

FACCHIN. Mi dichiaro soddisfatto.

CAPALOZZA. Faccio rilevare che si attende da tempo l'ordinamento professionale dei ragionieri e dei commercialisti e su questo mi permetto richiamare l'attenzione del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Le tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri, pubblicate con decreti del Capo del Governo rispettivamente in data 1° dicembre 1941, n. 1609, e 29 gennaio 1938, n. 137, sono modificate nel modo seguente:

« I compensi fissi sono aumentati di trenta volte e nella stessa misura sono aumentati gli scaglioni dei compensi a percentuale, ferme rimanendo le relative aliquote.

« Gli aumenti come sopra disposti comprendono quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 833 ».

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione per motivi razziali, avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945. (1449).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione per motivi razziali, avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945.

Prego il relatore, onorevole Rocchetti, di riferire.

ROCCHETTI, *Relatore*. Questo disegno di legge contiene una norma di carattere interpretativo, perché a me sembra che tutto quello che è previsto da questo articolo unico sia già compreso nell'articolo 58 del codice civile. Il successivo articolo 60 contempla casi speciali di dichiarazione di morte presunta, relativi a coloro che sono scomparsi in disastri, operazioni belliche, ecc. E in questo caso si stabilisce il termine di due anni. A me pare più che evidente che l'articolo 60 stabilisca dei termini speciali in deroga all'articolo 58. La disposizione era stata formulata in questo modo, in previsione di scomparsa di persone per eventi bellici, disastri, ecc. È accaduto invece nell'ultima guerra per le repressioni feroci fatte dai nazisti in Italia e altrove, che sono state deportate all'estero e non sono più tornate delle persone ebraiche di età minore. Ora la comunità ebraica ha chiesto che in deroga all'articolo 58, che prescrive il termine di nove anni dal raggiungimento della maggiore età, si possa senz'altro autorizzare la dichiarazione di morte presunta purché siano trascorsi i due anni previsti dall'articolo 60.

Secondo me, tutto questo dovrebbe essere pacifico, perché l'art. 60 è fatto per regolare l'ipotesi specifica rispetto all'ipotesi generale. Ma poiché la comunità ebraica, che è la più interessata alla richiesta, e il Ministero ritengono che sia il caso di chiarire la portata dell'articolo 60, il disegno di legge può essere approvato.

Solo che non ci si dovrebbe limitare ai minori deportati per ragioni razziali, perché se ci sono dei minori ebrei deportati, ci sono anche dei minori non ebrei; e se la necessità della norma esiste per gli uni, esiste per gli altri. Basterebbe quindi approvare un emendamento soppressivo delle parole: « per motivi razziali ».

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sono d'accordo su questo emendamento, perchè l'articolo unico proposto costituisce in definitiva una deroga alle disposizioni dell'articolo 58 del codice civile. Ora questa deroga è giustificata soltanto dal fatto che si riferisce ai deportati, e deportati vi sono stati solo per motivi razziali. Non è il caso di estendere una deroga oltre il caso speciale che la giustifica.

ROGGETTI, *Relatore*. Non è esatto. Vi sono bambini anche di un anno che sono stati deportati per motivi non razziali e di essi non si è più saputo nulla. Bisognerebbe inoltre chiarire che cosa si intende per deportazione, perchè c'è stata anche la deportazione interna, da un luogo all'altro dello stesso territorio nazionale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Di fronte a queste precisazioni di fatto dell'onorevole Rocchetti, non ho più ragioni di opposizione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'articolo unico:

«La disposizione del secondo comma dell'articolo 58 del Codice civile non si applica per la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione per motivi razziali, avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: «per motivi razziali».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico così modificato:

«La disposizione del secondo comma dell'articolo 58 del Codice civile non si applica per la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione, avvenuta tra l'8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945».

(È approvato).

Si intende, in conseguenza, modificato anche il titolo con la soppressione delle parole «per motivi razziali».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Aumento ed estensione dell'indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. (1491).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento ed estensione dell'indennità di disagiata resi-

denza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Il relatore, onorevole Riccio, è assente, ed in sua assenza riferisco io stesso, facendo mia la relazione ministeriale, e proponendo l'approvazione senza modifiche, del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo allora all'esame degli articoli.

## ART. 1.

«L'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è modificato come segue:

«Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano, nelle case penali di Santo Stefano e di Favignana, nelle carceri giudiziarie di Ustica e negli stabilimenti di qualsiasi genere distaccati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennità giornaliere:

per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici, lire 10;

per le colonie e per le case penali dell'Arcipelago toscano, per le case penali di Santo Stefano e di Favignana e per le carceri giudiziarie di Ustica, lire 14;

per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna, lire 16;

per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche, lire 20».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

«Al maggiore onere finanziario, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte coi fondi già stanziati sul capitolo 59 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e sui capitoli corrispondenti per i futuri esercizi finanziari.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

**Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. (1553).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Anche di questo disegno di legge è relatore l'onorevole Riccio, ed in sua assenza riferisco io, facendo mia la relazione ministeriale e proponendo l'approvazione del disegno di legge senza modifiche.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo ora all'esame degli articoli.

**ART. 1.**

« Il contributo per le spese funerarie per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è elevato a lire ottomila ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

**ART. 2.**

« Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte coi fondi stanziati sul capitolo 59 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1949-50 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

**ART. 3.**

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge che sono stati esaminati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (n. 959-B).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	7

(La Commissione approva).

« Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri » (n. 1350).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

« Adeguamento della misura del deposito preventivo per il ricorso per Cassazione in materia civile » (1349).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	6

(La Commissione approva).

« Aumento ed estensione dell'indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (n. 1491).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (n. 1553).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione, av-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

venuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 ». (n. 1449).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amatucci, Arata, Baresi, Belloni, Bettiol  
Giuseppe, Buzzelli, Camposarcuno, Capalozza,

Carcattera, Caserta, Cassiani, Coccia, Colitto,  
Concetti, Corsanego, Facchin, Ferrandi, Fu-  
magalli, La Rocca, Lecciso, Leone-Marche-  
sano, Liguori, Marzi, Rocchetti, Trulli.

*Sono in congedo:*

Dossetti, Fusi, Mussini, Maxio, Scappini  
e Vigo.

**La seduta termina alle 11,45.**